

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

«Aspetti penali»

16 dicembre 2022

Avv. Roberto Di Marzo

Le principali tipologie di responsabilità del professionista ingegnere

- **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:** *responsabilità in merito a procedure sanzionatorie amministrative (realizzazione di interventi che comportino il rilascio di titoli abilitativi non altrimenti concessi dall'ente pubblico in caso di abuso).*
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** *responsabilità per i danni di tipo patrimoniale cagionati al proprio committente e/o a terzi;*
- **RESPONSABILITA' DEONTOLOGICA :** *violazione di quei precetti che regolamentano il «corretto» comportamento del professionista nell'espletamento del proprio ruolo/incarico.*
- **RESPONSABILITA' PENALE:** *si configura nel momento in cui il professionista si renda responsabile di un fatto o di un atto (commissivo od omissivo) previsto - dal Codice Penale o da leggi speciali - come reato (nullum crimen sine lege – art. 1 c.p.).*

RESPONSABILITA' CIVILE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE: «art. 1218 c.c.» il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE : «art. 2043 c.c.»: *«qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».*

I PRINCIPALI PROFILI DEONTOLOGICI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

3.1. L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2. L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3. L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con **diligenza, perizia e prudenza** e deve informare la propria attività professionale ai principi di **integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità** della prestazione.

3.4. L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

3.5. Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

Art. 4 – Correttezza

4.1. L'ingegnere **rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.**

4.2. L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

4.3. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi **l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere** o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

4.4. **Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.**

5.2. Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

5.3. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1. L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2. L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

LA RESPONSABILITA' PENALE: IL REATO

ART. 27 COSTITUZIONE: *LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE.*

ART. 1 C.P.: NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO PER UN FATTO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE PREVEDUTO COME REATO DALLA LEGGE, NÉ CON PENE CHE NON SIANO DA ESSA STABILITE.

IL NESSO DI CAUSALITA'

ART. 40 C.P.: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione [c.p. 41] .

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

L'ELEMENTO PSICOLOGICO

I delitti si distinguono dalle contravvenzioni, oltre che per la gravità, anche per la rilevanza dell'elemento psicologico (nelle contravvenzioni rileva, infatti, solo l'elemento oggettivo) per cui si possono individuare:

- ✓ **delitti colposi**, ovvero contro l'intenzione, quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti;
- ✓ **delitti preterintenzionali**, ovvero oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto;
- ✓ **delitti dolosi**, ovvero secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, risultato dell'azione od omissione, è previsto e voluto dal soggetto.

Riassumendo:

DOLO

AZIONE: COSCIENZA E VOLONTA'
EVENTO: PREVISTO E VOLUTO

COLPA

AZIONE/OMISSIONE: COSCIENZA E VOLONTA'
EVENTO: NON VOLUTO MA PREVEDIBILE

- ✓ **COLPA SPECIFICA:** VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE
- ✓ **COLPA GENERICA:** NEGLIGENZA – IMPRUDENZA - IMPERIZIA

PRETERINTENZIONE

AZIONE: COSCIENZA E VOLONTA'
EVENTO: OLTRE L'INTENZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI INGEGNERI: «LA COLPA»

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
(fonte: D.Lgs. 81/2008)

L'ingegnere può commettere reati :

- **Di natura CONTRAVVENZIONALE:** violazioni delle regole contenute nel T.U. sicurezza sul lavoro (N.B.: estinguibili attraverso i meccanismi previsti dal D.Lgs. 758/94);
- **Di natura DELITTUOSA:** art. 589 e 590 c.p. (lesioni personali colpose ed omicidio colposo).

REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI DA UNA SERIE DI FIGURA DI CARATTERE TECNICO CHE OPERANO SUL LUOGO DI LAVORO/CANTIERE (RSPP – CSE- CSP – RESPONSABILI DEI LAVORI).

DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

Capo III c.p.

Art. 449: DEI DELITTI COLPOSI DI DANNO: si intendono quei comportamenti penalmente rilevanti che provocano **incidenti di eccezionale gravità**, producendo danni estesi all'ambiente e alla vita/salute di un numero indeterminato di persone.

Si considerano disastri colposi, ad esempio, naufragi, dirottamenti aerei, deragliamenti ferroviarie e crolli di grandi opere architettoniche come ponti, tratti autostradali e così via).

Ciò che caratterizza il reato di disastro colposo è la messa in pericolo della collettività e la diffusività del danno che, per tale ragione, minaccia un numero indeterminato di individui.

Art. 451 c.p.: Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.

LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI INGEGNERI: «IL DOLO»

434. Crollo di costruzioni o altri disastri **dolosi**.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

D.P.R. 380/2001

Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'[articolo 11](#), va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. **La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica.**

Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi 1, 2, 5, 6 e 7) *Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire.*

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, **in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.** E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

ASSEVERAZIONE

L'asseverazione è una dichiarazione del professionista, il quale sotto la propria personale responsabilità ne conferma l'autenticità e la certezza dei contenuti e garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.

Con la sottoscrizione della dichiarazione di asseverazione il professionista assume quindi una responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle informazioni dichiarati, e risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti ([art. 481 del Codice penale](#) - *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*).

In particolare si tratta, quindi, di dichiarazioni di tecnici abilitati che servono per attestare la conformità ai requisiti di accesso alla misura, in termini sia di conformità dei progetti, sia di costi in linea con quanto previsto dalla normativa.

ART. 481 C.P.

481. FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ.

Chiunque, nell'esercizio [\[c.p. 348\]](#) di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [\[c.p. 359\]](#), attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

NEL CASO DI SPECIE L'ATTO REDATTO DAL TECNICO NON È DESTINATO A CONFLUIRE IN UN ATTO PUBBLICO. L'ATTESTAZIONE O IL CERTIFICATO NON SONO PER LORO NATURA ATTI DESTINATI A PROVARE LA VERITÀ DI QUANTO IN ESSI RAPPRESENTATO, MA SOLO A FORNIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE, POTENDO IN QUALSIASI MOMENTO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFETTUARE AUTONOMI ACCERTAMENTI.

Cass. Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15228

ART. 483 C.P.

483. FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#), in un atto pubblico [\[c.c. 2699; c.p. 492, 495\]](#), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [\[c.p. 567\]](#), è punito con la reclusione fino a due anni [\[c.p. 491\]](#).

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [\[c.c. 449; c.p. 495\]](#), la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

IL DELITTO DA ULTIMO CONSIDERATO RICHIEDE CHE LA DICHIARAZIONE DEL PRIVATO SIA DIRETTA AD UN PUBBLICO UFFICIALE E SIA DESTINATA AD INTEGRARE L'ATTO PUBBLICO.

Art. 640-bis c.p.?

640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui [all'articolo 640](#) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

ovvero 316-ter c.p.?

316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto [dall'articolo 640-bis](#), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

ABUSO EDILIZIO (DPR 380/2001)

Il progettista sarà responsabile, oltre al proprietario, insieme al direttore dei lavori, per il reato di abuso edilizio, qualora per l'opera realizzata sia richiesto un permesso di costruire, invece della presentazione della Dia, Scia, Cil o Cila. Qualora il lavoro eseguito implichi un **diverso regime di autorizzazioni amministrative**, la responsabilità sussiste anche a carico di ingegneri o architetti. Questi ultimi potranno essere condannati in concorso di reato insieme al proprietario dell'opera.

IL REATO DI FALSA PERIZIA

Art. 373 c.p.: FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE

Il perito [c.p.c. 61; c.p.p. 220] o l'interprete [c.p.c. 122; c.p.p. 143] , che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente (reclusione da due a sei anni).

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte [c.p. 28, 30] .

Grazie ed Auguri di Buone Feste!

Avv. Roberto Di Marzo

Mobile 320.43.16.822

Via Roberto da Bari n.36

r.dimarzo@francescopaolosisto.it